DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 19/2004

del 19 marzo 2004

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

IT

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo spazio economico europeo (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 141/2003 del (1) 7 novembre 2003 (1).
- L'allegato IV dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 141/2003 del (2) 7 novembre 2003 (1).
- (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/66/CE della Commissione, del 3 luglio 2003, che modifica la direttiva 94/2/CE che stabilisce modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni (2),

DECIDE:

Articolo 1

- L'allegato II dell'accordo è modificato come segue:
- a) Nel capitolo IV dell'accordo, al punto 4a) (direttiva 94/2/CE della Commissione) prima degli adattamenti è inserito il testo seguente:
 - «, modificata da
 - 32003 L 0066: direttiva 2003/66/CE della Commissione, del 3 luglio 2003 (GU L 170 del 9.7.2003, pag. 10).»
- b) Nel capitolo IV dell'accordo, al punto 4a (direttiva 94/2/CE della Commissione) il testo dell'adattamento della lettera (b) è soppresso.
- L'allegato IV dell'accordo è modificato come segue:
- a) Al punto 11a (direttiva 94/2/CE della Commissione) prima degli adattamenti è inserito il testo seguente: «, modificata da
 - **32003 L 0066**: direttiva 2003/66/CE della Commissione, del 3 luglio 2003 (GU L 170 del 9.7.2003, pag. 10).»
- b) Al punto 11a (direttiva 94/2/CE della Commissione) il testo dell'adattamento della lettera (b) è soppresso.

Articolo 2

I testi della direttiva 2003/66/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 20 marzo 2004, a condizione che siano avvenute tutte le notifiche al comitato misto SEE ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*).

⁽¹⁾ GU L 41 del 12.2.2004, pag. 11.

⁽²) GU L 170 del 9.7.2003, pag. 10. (*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2004.

IT

Per il Comitato misto SEE Il Presidente P. WESTERLUND